

AVV. FASANO

RG 3526/2017

TRIBUNALE DI FOGGIA**Sezione Lavoro**

Il Giudice, dott. Giuseppe Iacobellis,
letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 24.7.2017;
esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;

PREMESSO

Con ricorso depositato in data 18.5.2017 ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare il suo diritto alla valutazione per la mobilità 2016/2017, nonché per la mobilità 2017/2018 e per "tutte quelle a seguire", anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, specificamente indicati nel ricorso introduttivo, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alla Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 ed A.S. 2017/2018 nella parte in cui *"il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, nonché attribuzione di punti 36 per il servizio svolto negli istituti scolastici paritari.

Si costituiva in giudizio il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Deve innanzitutto rilevarsi l'insussistenza dei presupposti per estendere il contraddittorio a tutti i potenziali controinteressati, non essendo stati gli stessi specificamente individuati ed atteso che, quanto agli iscritti nella graduatoria locale, un interesse contrario potrebbe sussistere soltanto in capo a coloro i quali perdessero una posizione, e quindi fossero concretamente pregiudicati, nell'ipotesi di attribuzione all'istante del punteggio richiesto nel presente giudizio.

1. In via pregiudiziale, sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

In via pregiudiziale, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario e non di quella del Giudice Amministrativo. Ciò in ragione del fatto che, nel caso in esame, vengono in rilievo le procedure di mobilità in relazione ad un rapporto di

lavoro di natura privatistica e, nello specifico, trattasi di controversia in cui si discute sulla corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenza relativi alle graduatorie di reclutamento e di trasferimento del personale docente (cfr. Cass., SS.UU. 10/11/2010, n. 22805, secondo cui la giurisdizione amministrativa si applica, ai sensi dell'art. 63, c. 4, del D. Lgs. n. 165/2001, solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata, così come stabilito da Cass., SS.UU. 13/02/2008, n. 3399, a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento).

In particolare, nel caso in esame, deve essere valorizzata la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, nonché l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto, trattandosi, invero, di atti di gestione del rapporto di lavoro relativi a procedure di mobilità di docenti, in seguito alla già avvenuta assunzione.

3. Nel merito, sul *fumus boni iuris* della ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti scolastici paritari indicati in ricorso.

La L. n. 62/2000 ha espressamente affermato che: "il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, cc. 1 e 3). In ragione di questo principio, sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. n. 62/2000, la successiva L. n. 27/2006, la C.M. 15/06/2000 n. 163, il D.M. n. 267/2007 e il D.M. n. 83/2008). In particolare, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2, c. 2, del D.L. 03/07/2001, n. 255, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della

suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica ai sensi dell'art. 12, c. 2, delle Disposizioni sulla legge in generale, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente, stante la constatata previsione del CCNI per la mobilità del personale docente) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, c. 6, e 485, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento, "agli effetti della carriera", del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (c. 1) o presso le scuole elementari "parificate" (c. 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, utilizzando una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/2005, convertito in L. 27/2006, che, all'art. 1 bis ("norme in materia di scuole non statali"), prevede espressamente che: "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota 04/08/2010, n. 0069064, ha riconosciuto che la L. n. 62/2000 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie, che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 287". Inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota 04/08/2010, n. 0069064, ha sottolineato il fatto che: "le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a

valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (cfr. Cons. di Stato sent. n. 1102/2002). In modo analogo si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro, secondo cui "va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000, n. 62, 'norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione', pubblicata sulla G.U. 21103/2000, n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già 'riconosciute' ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato - conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio d'insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001, che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che 'i servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali'; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010, che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n., 62/2000 'mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici, che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297' " (cfr. Trib. di Rimini, sez. lav., sent. n. 64/2014).

In conclusione, non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, in relazione alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI per la mobilità del personale docente che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in

sede di mobilità, sia ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi, per legge, la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa che [redacted] è una docente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo ai sensi della legge n. 107/2015.

La ricorrente, in base al nuovo CCNI 2017/2018 per la mobilità docenti, compilava la domanda di mobilità territoriale 2017/2018.

Risulta poi, in base alla documentazione prodotta all'udienza del 24.7.2017, che [redacted] trasmetteva all'amministrazione un'autocertificazione in cui erano indicati gli anni di servizio prestati presso gli istituti paritari negli anni scolastici 2006/2007, 2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015 (cfr. sul punto la precisa indicazione degli istituti paritari e degli anni di servizio contenuta nel ricorso introduttivo).

La ricorrente ha altresì prodotto in giudizio gli attestati di servizio, rilasciati dagli istituti paritari, nonché i contratti di lavoro conclusi con i predetti istituti, da cui risulta - in modo inequivocabile - il servizio prestato presso i predetti istituti scolastici nei periodi indicati in ricorso.

D'altra parte l'effettiva prestazione del servizio presso gli istituti paritari, nei periodi indicati in ricorso, può ritenersi pacifica, non essendo stata contestata dall'amministrazione convenuta.

Sussiste dunque, in capo a [redacted], il *fumus boni iuris* di vedersi riconoscere un punteggio ulteriore per il servizio pre-ruolo da lei prestato presso gli istituti paritari, negli anni indicati in ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, deve rilevarsi che, a causa della previsione di CCNI e in mancanza di riconoscimento dei servizi svolti presso gli istituti paritari, alla ricorrente non sarebbe attribuito il relativo punteggio, sì che la Bari accedrebbe alla procedura di mobilità senza il suddetto punteggio di servizio, con conseguente compromissione della possibilità di essere destinata in provincia di Catania ove la ricorrente risiede, nella stilanda graduatoria di mobilità, con grave depauperamento delle relative *chances* di trasferimento in provincia di Catania. Siffatto pregiudizio avrebbe natura "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa

